

Corte Cassazione: dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'amministrazione

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 23.1.2020, N. 11811

Nuccia Canevarollo, *Responsabile regionale DS Liguria*

Come è noto l'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta ai dipendenti della Pubblica amministrazione l'espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell'incarico sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consentite dalla legge.

Lo scopo è quello di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione e di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi... e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificerebbe, se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità, la permanenza all'interno della pubblica amministrazione...

Nel caso di svolgimento di incarichi in carenza della preventiva autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, dall'erogante, o, in difetto, dal percettore, all'amministrazione di appartenenza del dipendente...

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In base alla normativa sopraindicata l'Agenzia delle entrate, verificato tramite la Guardia di Finanza che un pubblico dipendente aveva svolto un incarico retribuito conferito da un soggetto privato senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ha sanzionato quest'ultimo che, rilevato il fatto che il predetto dipendente avesse poi ottenuto "ora per allora" la prescritta autorizzazione, ha adito il Giudice di Pace per ottenere l'annullamento della sanzione.

Di fronte alla decisione del Giudice di Pace favorevole al ricorrente l'Agenzia delle entrate si è appellata al Tribunale che ha confermato la decisione del Giudice di Pace.

L'Agenzia delle entrate si è quindi rivolta alla Cassazione sostenendo che il comportamento illecito non potesse essere sanato da un'autorizzazione ottenuta a posteriori.

Con sentenza n. 11811 del 23.1.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, sottolineando come la normativa relativa all'espletamento di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici debba essere letta nel suo complesso e che la stessa prevede espressamente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, rimettendo al

datore di lavoro pubblico la valutazione non solo della legittimità dell'incarico, ma anche della sua compatibilità soggettiva ed oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio.